

Udine, 17 febbraio 2014

CCNL Autotrasporto merci, da febbraio 2014 applicazione del CCNL 01.08.2013

Confartigianato Trasporti ha sottoscritto l'accordo che prevede l'applicazione del CCNL Autotrasporto merci firmato dalle associazioni industriali già lo scorso anno in data 1° agosto 2013.

A partire dal mese di febbraio 2014 pertanto l'accordo viene applicato anche alle imprese del settore artigiano relativamente sia alla parte economica che normativa a decorrere dal 1° agosto 2013.

Durata

Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015.

Aumenti salariali

È previsto l'aumento medio a regime pari a 108€ mensili per il Livello 3S, è stato suddiviso in 3 rate aventi le seguenti decorrenze: 35€ dal 1° giugno 2013, 35€ dall'1 ottobre 2014, 38€ dall'1 ottobre 2015. Gli aumenti a seconda dei singoli livelli saranno pertanto pari a euro:

<i>Livello</i>	<i>da 01.06.2013</i>	<i>da 01.10.2014</i>	<i>da 01.10.2015</i>
Quadri	44,81	44,81	48,65
1	42,16	42,16	45,77
2	38,71	38,71	42,03
3 Super	35,00	35,00	38,00
3 Super Junior	34,20	34,20	37,14
3 Junior	33,94	33,94	36,85
4 Senior	32,35	32,35	35,12
4 Junior	31,55	31,55	34,26
5	30,76	30,76	33,39
6 Super	28,90	28,90	31,38
6 Junior	26,51	26,51	28,79

Una tantum

A copertura del periodo 1 gennaio 2013 - 31 maggio 2013, ai soli lavoratori in servizio alla data del 1° agosto 2013 deve essere corrisposta una somma a titolo di "Una tantum", uguale per tutti i livelli, pari a 88 euro da erogarsi in due tranches di 44 euro ciascuna, di cui la prima doveva essere erogata con la retribuzione di novembre 2013 e la seconda con la retribuzione di febbraio 2014. L'una tantum deve essere proporzionalmente ridotta per i lavoratori part-time e per quelli assunti dopo il 1° gennaio 2013 e non dovrà essere considerata ai fini del calcolo del TFR e dei vari istituti contrattuali.

Indicazioni operative per il sistema associativo di Confartigianato Imprese

Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo del 1° agosto, Confartigianato Imprese aveva consigliato di erogare comunque:

- l'importo corrispondente alla prima tranches di aumento retributivo con la voce "Acconto rinnovo ccnl" con decorrenza da giugno 2013
- di corrispondere a titolo di "anticipazione una tantum" l'importo di 45 euro con la retribuzione di novembre 2013 (anziché di 44€ come previsto dal CCNL).

Ora, da febbraio 2014 cessa l'erogazione dell'elemento economico "Acconto rinnovo ccnl" e viene erogato l'incremento salariale di pari importo. Per ciò che concerne l'Una tantum, il cui importo complessivo è pari a 88 euro a copertura del periodo 1° gennaio 2013/31 maggio 2013, la seconda tranches di una tantum, da erogarsi con il cedolino paga di febbraio 2014, dovrà essere di 1 euro inferiore, pari a 43 euro.

Permessi retribuiti per il personale viaggiante

Tra le novità previste dall'accordo di rinnovo in oggetto si evidenzia che per gli anni 2014-2015, in occasione delle corresponsione del cedolino paga del mese di **febbraio 2014**, le 4,5 giornate di permesso retribuito di cui all'art. 11, c. 12, parte generale del CCNL (pari a 36 ore) **dovranno essere liquidate** al lavoratore in ragione del 75% del valore corrispondente. Conseguentemente tali ore **non saranno fruibili** dal lavoratore come permesso retribuito.

Trasferte

L'accordo ha previsto un incremento delle indennità di trasferta dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015 e con i seguenti nuovi importi:

Tipologia di servizio	Durata della trasferta	Dal 1.1.2014	Dal 1.1.2015
Territorio nazionale	da 6 a 12 ore	21,20	21,80
	da 12 a 18 ore	32,42	33,02
	da 18 a 24 ore	40,56	41,16
Territorio estero	da 6 a 12 ore	29,34	29,94
	da 12 a 18 ore	42,45	43,05
	da 18 a 24 ore	59,89	60,49

Regime premiale per le imprese di autotrasporto

Per la vigenza del nuovo contratto sono state previste alcune misure premiali per le imprese di autotrasporto che dimostrino di essere in regola con gli adempimenti contributivi e di aver stipulato accordi sindacali ai sensi degli artt. 11 e 11 bis del CCNL.

Le misure premiali sono di due tipi: alcune attivabili in via automatica a condizione che non siano stati effettuati licenziamenti collettivi nell'anno precedente, altre invece attivabili tramite specifici accordi sindacali aventi come obiettivo la difesa dell'occupazione e il consolidamento delle attività aziendali in ambito nazionale.

Le misure premiali automatiche, che si applicheranno esclusivamente al personale viaggiante, consistono nell'elevazione dal 35% al 40% della percentuale massima ammessa di contratti a termine e nell'introduzione di un nuovo livello 3° Super Junior a cui si applicherà la disciplina dell'orario discontinuo dell'art. 11 bis del contratto.

Le misure premiali da definire tramite accordi potranno invece riguardare le materie degli orari del personale viaggiante e di quello impiegato in attività accessorie per la gestione del traffico, nonché i compensi per il lavoro straordinario e la trasferta.

Apprendistato

E' stato elevato il periodo di prova degli apprendisti (in precedenza pari a 4 settimane) che è stato equiparato a quello già previsto dal CCNL per la generalità dei lavoratori a tempo

indeterminato. A fronte della maggiore durata della prova è stata aumentata dal 70% all'80% la percentuale di contratti di apprendistato scaduti nell'anno che l'azienda deve confermare a tempo indeterminato per poter continuare ad assumere apprendisti.

Part-time

E' stata elevata al 38% (in precedenza 25%) del personale dipendente la quantità massima di part-time ammessa nelle singole aziende con possibilità di ulteriore elevazione fino al 48% in caso di part-time con almeno il 65% della prestazione rispetto all'orario a tempo pieno. Inoltre per le imprese fino a 3 dipendenti è stata fissata una franchigia di almeno 3 contratti part-time.

Contratti a termine

Per tutte le aziende è stata elevata al 35% dei lavoratori a tempo indeterminato (in precedenza 25% e 20%, rispettivamente per le aziende fino a 50 dipendenti e per quelle maggiori) la quantità massima di contratti a termine ammessa.

Somministrazione

Solo per il personale non viaggiante è stata elevata dal 15% al 35% del personale dipendente la quantità massima ammessa di contratti di somministrazione. E' stata inoltre estesa anche alla somministrazione e al distacco transnazionale europeo la procedura di informativa sindacale già prevista dall'art. 52 del CCNL per la somministrazione in ambito nazionale.

Provvedimenti disciplinari

E' stata ampliata la casistica delle mancanze dei lavoratori sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento.

Mutamento di mansioni

E' stato elevato a 3 mesi (in precedenza 2 mesi) per tutti i livelli di inquadramento il periodo massimo durante il quale il lavoratore può svolgere mansioni di livello superiore senza che si determini il passaggio automatico al livello superiore.

Bilateralità artigiana

Nel protocollo per il rilancio del settore Trasporto merci – Sezione artigiana del CCNL – viene confermato che per le imprese aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie sarà applicata la regolamentazione della Bilateralità artigiana e del Fondo San.Arti.

Confartigianato Imprese comunica che in attesa che le parti definiscano entro dicembre 2014 i criteri e le modalità per la piena attuazione della bilateralità artigiana per il settore Autotrasporto Merci, è stato confermato che **le imprese associate (artigiane e non) non devono aderire** alla bilateralità **Ebilog** e al Fondo di assistenza sanitari integrativa dell'Industria **Sanilog**.

(Fonti: accordo di rinnovo CCNL Trasporti 5 giugno 2013, circolare Confartigianato Imprese Prot. N. 175/FA del 11.02.2014)